

L'area comune di sosta è una privata dimora

Violazione domicilio

L'accesso di un terzo
è subordinato
al consenso del proprietario

Annarita D'Ambrosio

Parcheggio in condominio motivo spesso di liti. Pertanto la sentenza 31700/2023 della Cassazione riveste indubbia rilevanza. Il caso che l'ha originata arriva da Napoli ed è relativo al reato previsto dall'articolo 614 Codice penale ovvero la violazione di domicilio. Alla Suprema

corte si era rivolto un condomino condannato in primo e secondo grado per avere indebitamente occupato l'area comune di parcheggio. A suo avviso la violazione di domicilio non poteva essere invocata in quanto l'occupazione di un'area condominiale esterna al fabbricato non può qualificarsi come abitazione o dimora privata. La Cassazione respinge il ricorso e precisa che l'area condominiale pertinenziale all'edificio è pacifico che rientri invece nel concetto di dimora privata e pertanto le violazioni in essa commesse ben possono integrare il reato di violazione di domicilio. La privata dimora - ricordano i supremi giudici - non richiede la disponibilità esclusiva del proprietario, ma

trattasi di un luogo non aperto al pubblico ovvero accessibile a terzi solo con il consenso del titolare. Ai fini della configurabilità del reato, prosegue la Cassazione, è sufficiente che il luogo violato sia un luogo in cui si svolgano non occasionalmente atti della vita privata. Sono pertanto dimora privati i cortili e gli orti destinati al servizio e al completamento dell'abitazione, anche se insistono su più immobili facenti capo a diversi proprietari. Commette violazione di domicilio chi vi si introduce senza permesso. Pertanto anche l'occupazione dell'area condominiale di parcheggio sistematica e non autorizzata deve intendersi una violazione di domicilio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

